

N. R.G. 7344/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **7344/2021** R.G. promossa da:

CORIS ASSISTANCE 24 ORE S.P.A., (P.IVA 11965310151), nella qualità di rappresentante ex art. 77 cpc della compagnia di assicurazioni Sogessur società anonyme, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Costantini, Gianmario Maggi-Tasso e Maria Carmela Nasello;

APPELLANTE

Contro

ALLIANZ S.P.A., (P.Iva 01333250320), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero M. Trovato;

APPELLATA



e contro

NATALINA CALI', nata a Catania il 30/05/1976 (C.F. CLANLN76E70C351X);

APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 21 febbraio 2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 347/2021 RG, depositata in data 26 marzo 2021, il *GdP* di Catania ha rigettato la domanda di rivalsa proposta da CORIS ASSISTANCE 24 ORE spa, nella qualità di rappresentante della compagnia di assicurazioni *Sogessur società anonyme*, nei confronti di ALLIANZ spa e Natalina CALÌ, rispettivamente compagnia di assicurazioni e proprietaria dell'autoveicolo responsabile del sinistro occorso in Catania Via Palermo in data 18 dicembre 2018, sì come spiegata a titolo di rimborso della maggior somma di euro 1.433,00 corrisposta in favore di Santina Adriana Giusti, danneggiata terza trasportata, assumendo, in accoglimento della spiegata *exceptio doli*, ingiustificatamente eccessiva la indennità liquidata in ottemperanza al dato accordo transattivo. In ragione dell'esito del giudizio, ha condannato CORIS ASSISTANCE 24 ORE spa al pagamento delle spese processuali.

Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha formulato appello CORIS ASSISTANCE 24 ORE spa, lamentando, con l'unico complesso motivo di gravame, se pur articolato in plurime ragioni, che il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di rivalsa, ritenendo abusivo l'esercizio del diritto, nonostante la diligente gestione della procedura di mediazione conclusasi con la transazione, così conseguendo un indubbio vantaggio dalla parziale rinuncia della danneggiata alla pretesa risarcitoria.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituita ALLIANZ spa che ha contestato i motivi di impugnazione chiedendone il rigetto.

Nonostante la ritualità della notifica, Natalina CALÌ non curava di costituirsi.



La causa veniva posta in decisione con l'ordinanza del 21 febbraio 2024 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di Natalina CALÌ che, se pur ritualmente citata, non ha curato di costituirsi.

La questione oggetto del presente giudizio concerne l'esatta quantificazione della somma esigibile a titolo di rivalsa da CORIS ASSISTANCE 24 ORE spa, quale rappresentante della SOGESSUR S.A., impresa assicuratrice del motoveicolo Tg.EH63304 su cui viaggiava nella qualità di trasportata, Santina Adriana Giusti, in occasione del sinistro verificatosi in data 18 dicembre 2018.

In punto di diritto, il comma primo dell'art. 141 Codice delle assicurazioni private riconosce al terzo trasportato azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, prevedendo il quarto comma che *“L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”*.

Pertanto, l'erogazione di una somma a titolo di indennizzo a favore del terzo trasportato legittima la impresa di assicurazioni del vettore a surrogarsi ex lege nei diritti del danneggiato, subentrando nella medesima posizione e consentendogli, nell'ipotesi di insoddisfazione stragiudiziale del credito, di azionare la pretesa in giudizio.

Nell'ambito di tale giudizio, la compagnia di assicurazioni assume la medesima posizione processuale del danneggiato ed è, pertanto, tenuta a comprovare gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, tra i quali la sussistenza e l'ammontare del danno patito.

Richiamando espressamente l'orientamento della Corte di legittimità *“per effetto della surrogazione si trasferisce all'assicuratore il medesimo diritto di credito di cui l'assicurato era titolare nei confronti del responsabile, e dunque una obbligazione di diritto civile ex art. 1173 c.c., è questa obbligazione che l'assicuratore sociale ha l'onere di dimostrare in giudizio, né più né meno di quanto avrebbe avuto onere di provare il danneggiato, se fosse stato lui a*



domandare il risarcimento. L'assicuratore che agisce in sostituzione ha dunque l'onere di allegare e provare che il danneggiato abbia effettivamente subito un danno civilistico (da riduzione della capacità di lavoro), e che l'ammontare di questo danno, calcolato secondo le regole civilistiche, sia pari o superiore all'indennizzo erogato. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29787 del 26/10/2023).

Nel caso di specie, la società appellata ALLIANZ spa, impresa di assicurazione di Natalina Cali, responsabile del sinistro, non ha contestato l'esperibilità in sé (*l'an*) della domanda di rivalsa avanzata da CORIS ASSISTANCE 24 ORE spa, quanto piuttosto la quantificazione della somma oggetto della pretesa (*il quantum*), evidenziando che la somma già corrisposta in via stragiudiziale pari ad euro 4.100,00, avrebbe dovuto ritenersi congrua perché corrispondente alla parametrizzazione operata dal consulente fiduciario della stessa SOGESSUR S.A.. Ha osservato, in particolare, che la scelta di quest'ultima di transigere per una somma superiore a quella accertata dal perito non poteva riverberarsi negativamente sulla compagnia tenuta al rimborso in forza dell'art. 141 del codice delle assicurazioni.

Tale osservazione deve ritenere corretta, in quanto, ferma la ammissibilità di un accordo transattivo tra il danneggiato-terzo trasportato e la impresa di assicurazioni del vettore, sorgendo ex art. 141 c.d.a. una obbligazione ex lege che può essere transatta (Sentenza Cassazione Civile n. 8109 del 23/04/2020), se ne deve escludere l'opponibilità nei confronti della società di assicurazioni che ne è rimasta estranea, in forza del principio di relatività degli effetti del contratto.

Pertanto, l'impresa di assicurazioni del vettore, nell'esercizio del diritto di rivalsa, non può limitarsi ad allegare e provare l'entità dell'indennità erogata a favore del terzo trasportato, eventualmente in forza di un accordo transattivo, dovendo fornire la prova del danno subito.

Non resta che richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte di legittimità in forza del quale *"E' onere dell'assicuratore provare l'esistenza e l'entità del danno, dimostrazione che non può essere fornita mediante l'esibizione dell'accordo transattivo intercorso tra assicurato ed assicuratore. Da un lato, infatti, quell'accordo non può produrre effetti de iure tertii in danno del responsabile; dall'altro lato, poiché una transazione esige le reciproche concessioni di cui all'articolo 1965 c.c., essa è per definizione inidonea a dimostrare l'entità del danno, in quanto in teoria ciascuna delle parti, per finalità transattive, avrebbe potuto*



rinunciare a una parte del proprio credito o a un'aliquota delle proprie contribuzioni."
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21218 del 05/07/2022).

In punto di fatto, a fronte dell'inopponibilità della transazione intervenuta tra la SOGESSUR S.A.. e la danneggiata, terza trasportata Santina Adriana Giusti, non risulta, dall'esame degli atti di causa, che CORIS abbia adempiuto l'onere probatorio sulla stessa gravante fornendo la prova dell'entità delle lesioni subite dal terzo trasportato, sì come liquidato dalla Sogessur società anonyme in forza dell'accordo transattivo. Al contrario, la relazione medico legale allegata dalla società appellante, nel quantificare il danno da indennizzare, ha riconosciuto n. 2 punti di IP, giorni 15 di IT al 75% e giorni 20 di IT al 50%, per un complessivo sostanzialmente equivalente, al lordo delle spese mediche sostenute, alla somma erogata dalla società appellata in via stragiudiziale. Nulla di più, d'altra parte, è dato inferire dal certificato di PS rilasciato dall'Ospedale Policlinico di Catania: a che titolo, dunque, è riconoscibile il di più concordato in sede transattiva? Si può legittimamente assumere che, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio attestante le lesioni, la pretesa debenza derivi esclusivamente dal mero fatto che l'accordo sia stato raggiunto in via mediana tra quanto preteso dalla danneggiata e quanto ritenuta dalla compagnia?

Ne viene, alla stregua di tutto quanto sopra, il rigetto dell'interposto gravame.

L'esito del presente giudizio giustifica la condanna di CORIS ASSISTANCE 24 ORE spa, alla refusione delle spese processuali che sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa da €. 1.101,00 fino ad €. 5.200,00– compensi medi - fasi studio, introduttiva, decisione).

In dipendenza dell'integrale rigetto della impugnazione, sussistono i presupposti per dichiarare l'obbligo dell'appellante di corrispondere una somma pari al contributo ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7344/2021 RG, così statuisce nella contumacia di Natalina CALÌ,
rigetta l'appello proposto da CORIS ASSISTANCE 24 ORE S.P.A. e conferma la sentenza n. 47/2021 RG resa dal GdP di Catania il 26 marzo 2021;



Condanna CORIS ASSISTANCE 24 ORE S.P.A., al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di ALLIANZ spa, che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 16 settembre 2024

II GIUDICE

dott. Francesco Cardile

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

